

Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 96 di data 30 maggio 2016

OGGETTO: Assegnazione contributo all'Associazione "Gruppo Giovani di Malgolo".

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Esaminata la richiesta trasmessa dall'Associazione "Gruppo Giovani Malgolo" con la quale si propone l'assegnazione di un contributo da devolvere all'Associazione ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo);

ritenuto di opportuno procedere all'assegnazione e liquidazione di un contributo di € 500,00 in considerazione del fatto che il Gruppo Giovani di Malgolo intende realizzare una serata di sensibilizzazione nei confronti dei problemi legati alla leucemia con la partecipazione di professionisti sanitari ed, in particolare sulla possibilità di donazione del midollo osseo e ritenuto di partecipare a tale iniziativa;

visto l'art.87 del T.U. Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.86,n. 917;

visto l'art.28 del D.P.R. 29.09.73, n.600 nonché la Ris.Min. 10.8.90,n. 11/803;

vista la deliberazione consiliare n. 2 del 11.04.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018;

vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile, come da dichiarazione allegata;

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.;

acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. Contabile e finanziario approvato con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L ed il Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n. 8/L.;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di assegnare e liquidare, per le motivazioni esposte in premessa , all' Associazione "Gruppo Giovani di Malgolo" il contributo di € 500,00 da devolvere all'Associazione ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo)
2. di dare atto che il contributo concesso al punto 1) del presente dispositivo è destinato ad Associazioni classificabili tra i soggetti di cui alla lett. c), comma 1°, art. 87 del T.U. Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 ;
3. di stabilire che il contributo erogato alla suddetta Associazione, è finalizzato alla generica attività della Associazione stessa per il conseguimento dei fini istituzionali che si è

preposta e, pertanto, non assoggettabili alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 ;

4. di imputare la spesa di € 500,00 derivante dal presente atto al cod.int. 1100405 - cap. 1480 conto competenza adeguatamente disponibili, del Bilancio di Previsione 2015;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione , ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 , n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.